



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n.95/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Massimo VALERO	Presidente f.f.
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

Nell'adunanza del 12 luglio 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di VARALLO**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 19 maggio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Con nota prot. n. 5520 del 16 maggio 2016 il Comune di Varallo (VC) ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuto alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (nota prot. n. 17883 del 19 maggio 2016) ed acquisito a prot. CdC 4585 in pari data.

Premette l'Ente richiedente di aver optato, in applicazione del D.lgs. 156/12 per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi compreso il costo del personale amministrativo addetto alla cancelleria.

A seguito dell'assegnazione di personale all'Ufficio del Giudice di Pace è sorta la questione, sollevata dalle Organizzazioni Sindacali, dell'indennità giudiziaria da corrispondere al personale comunale, già destinatario di taluni trattamenti economici accessori previsti dal CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali.

La predetta indennità, non prevista dal CCNL applicabile ai dipendenti assegnati all'Ufficio, è peraltro non cumulabile con analoghi trattamenti accessori (Cons. Stato, IV, n. 40/2005), salva la facoltà per il dipendente di optare per l'indennità economicamente più vantaggiosa.

"Al fine di evitare danni erariali sia in caso di erogazione dei compensi, qualora non fossero dovuti, ovvero sia non erogandoli", il Comune chiede se la suddetta indennità sia da corrispondere ai propri dipendenti assegnati all'Ufficio del Giudice di Pace e, in caso affermativo, se con quali altre indennità non sia cumulabile, se la medesima sia da porsi a carico del bilancio del Comune ovvero del fondo per la contrattazione decentrata e, infine, se possa essere riconosciuta nell'ambito di specifico progetto.

DIRITTO

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Varallo (VC) alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere difetta dei relativi requisiti.

La nozione di contabilità pubblica, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Sotto tale profilo, la richiesta di parere, avendo ad oggetto attività afferenti la gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare l'applicazione di istituti contrattuali relativi alla retribuzione, esula dalla materia della contabilità pubblica. Infatti l'art. 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza "ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi" ed il successivo art. 49 introduce un'apposita procedura - l'accordo di interpretazione autentica - per la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l'accordo

Nel caso di specie, inoltre, la formulazione del quesito richiede alla Sezione di fornire anche indicazioni di tipo concreto, sul piano operativo: per tale profilo va esclusa la sussistenza del presupposto oggettivo anche in relazione alla (necessaria) concorrenza dell'ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante al quesito, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Varallo (VC).

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2016

Il relatore

Il Presidente f.f.

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

F.to Dott. Massimo Valero

Depositato in segreteria il 14/07/2016

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola